

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno 2003, n. 0167/Pres.

Regolamento di attuazione della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26, Capo II.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le direttive per l'attuazione di operazioni creditizie alle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione a fronte di contratti di locazione finanziaria ai sensi del Capo II della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26.

Art. 2

Beneficiari

1. Le imprese finanziabili ai sensi della succitata normativa sono le piccole e medie imprese industriali appartenenti alle sezioni C, D, E ed F della Classificazione delle attività economiche ISTAT 91 e le piccole e medie imprese di servizio alla produzione, costituite sotto forma di società, che rientrano nelle classi e categorie di cui all'allegata tabella A.

2. Le imprese industriali devono rientrare nei parametri dimensionali di cui alla legge regionale 28 luglio 1997, n. 26; le imprese di servizio devono rientrare nei parametri dimensionali di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0199/Pres. del 4 giugno 1998.

3. Sono escluse dall'agevolazione le piccole e medie imprese iscritte all'Albo dell'artigianato.

4. Gli aiuti non devono essere in contrasto con la disciplina comunitaria regolata da norme speciali, in materia di aiuti di stato.

5. Le imprese richiedenti non devono trovarsi nelle condizioni ostative ai sensi della normativa antimafia.

6. Non sono ammesse a tali agevolazioni le grandi imprese.

Art. 3

Operazioni finanziabili

1. Contratti di locazione finanziaria mobiliare, della durata minima di anni 3 e massima di anni 5.

2. Il valore dei contratti di cui sopra non può essere inferiore a 25.000 euro, al netto delle spese relative ad imposte e tasse, addestramento del personale, interessi passivi, oneri notarili ed ogni altra spesa accessoria (ivi compresi il trasporto e l'imballaggio).

3. Il limite massimo d'importo per l'ammissibilità all'agevolazione è di 260.000 euro annuali anche con riferimento a più operazioni.

4. Ove l'ammontare della spesa annuale di investimenti per la quale si richiede l'agevolazione, calcolata con riferimento ai dodici mesi a partire dalla sottoscrizione del primo contratto di locazione, sia superiore all'importo di 260.000 euro, l'agevolazione verrà concessa nei limiti del suddetto importo.

5. Non sono ammesse le operazioni di sub-locazione, né quelle aventi per oggetto beni preventivamente ceduti dallo stesso conduttore alla banca o società di leasing (operazioni di lease-back).

6. La morosità nei pagamenti da parte dell'utilizzatore, protrattasi per più di tre mesi dalla data di scadenza del primo canone insoluto, comporta la rideterminazione delle condizioni contrattuali dell'operazione creditizia ai correnti valori di mercato.

7. In tal caso la banca che ha emesso il prestito obbligazionario d'ora in avanti chiamata Banca, provvede alla ricostituzione della provvista.

Art. 4

Beni oggetto dei contratti di locazione finanziaria

1. Impianti o macchine dotati almeno di una funzione operativa, inerente anche alla componentistica, guidata da unità di controllo numerico, che siano nuovi di fabbrica.

2. Gli interventi a sostegno di operazioni di locazione finanziaria riferite a beni rientranti nelle tipologie individuate dall'articolo 5 del presente Regolamento, non sono soggetti al parere del Comitato Tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 26/1995.

Art. 5

Tipologie di beni di nuova fabbricazione non soggetti al parere del Comitato tecnico consultivo per la politica industriale

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 26/1995 si individuano le seguenti tipologie di beni:

- a) sistemi composti da una o più unità di lavoro, gestiti da elaboratore o da altra apparecchiatura elettronica, che governino, a mezzo di programmi, una o più fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, conservazione, assemblaggio, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio, carico o scarico di pezzi e utensili, integrazione meccanica ed elettronica di più macchinari;
- b) unità elettroniche o sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati;
- c) macchine, anche semoventi, per il trasporto, lo stivaggio, la movimentazione ed il sollevamento di materiali, autoveicoli per usi speciali dotati di almeno una funzione operativa guidata da una unità di controllo numerico;
- d) impianti, sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla tutela ambientale.

Art. 6

Limiti all'aiuto

1. L'agevolazione consiste nell'applicazione di un tasso d'interesse agevolato, relativo al contratto di locazione finanziaria, tale che, combinato con la durata contrattuale, non superi il limite massimo d'aiuto raggiungibile, espresso in termini di Equivalente Sovvenzione Lorda e calcolato secondo il metodo stabilito dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0224/Pres. del 10 maggio 1993.

Art. 7

Vincoli ed obblighi del soggetto beneficiario

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo:

- a) di non cedere il contratto di locazione a terzi;
- b) di non cedere a terzi i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria;
- c) di utilizzare direttamente i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria per tutta la durata dell'operazione agevolata, in stabilimenti o cantieri localizzati nel territorio regionale;
- d) di trasmettere, entro il 30 gennaio di ogni anno, alle banche o società di leasing, che a loro volta la inoltrano alla Banca, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la puntuale osservanza del rispetto dei vincoli di utilizzo dei beni.

2. In caso di mancato invio, nel termine di cui sopra, della dichiarazione in argomento, le banche o le società di leasing, previo eventuale sollecito, informano la Banca che, laddove venissero verificate anomalie, ne dà urgente comunicazione alla Direzione regionale dell'industria per le conseguenti determinazioni circa l'agevolazione.

3. Dei vincoli e degli obblighi dovrà farsi espressa menzione nel contratto e, sempre in detta sede, il soggetto beneficiario dovrà espressamente impegnarsi ad acconsentire agli accertamenti che dovessero rendersi necessari in caso di mancato invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dovrà inoltre impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Banca del sopravvenire di fatti e circostanze collidenti con i vincoli ed obblighi di cui si tratta, ivi compresa la cessazione dell'attività produttiva dovuta a qualsivoglia causa, compresi il fallimento e la liquidazione volontaria.

4. La violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 26/1995, comporta la cessazione dal beneficio e la rideterminazione delle condizioni contrattuali al tasso di riferimento, determinato in base ai parametri stabiliti dal Ministero del tesoro con decreto 21 dicembre 1994, maggiorato del 2%, con decorrenza dalla data dell'avvenuta violazione.

5. La violazione degli altri obblighi contrattuali e legislativi da parte del beneficiario comporta la cessazione del beneficio e la rideterminazione delle condizioni contrattuali dell'operazione creditizia ai correnti valori di mercato, a far data dall'avvenuta violazione.

6. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 1, punto 3, del presente articolo, le imprese del comparto edilizio, trascorso il primo terzo del periodo contrattuale, possono temporaneamente utilizzare i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria agevolata al di fuori del territorio regionale con i seguenti limiti e condizioni:

- a) nel caso di E.S.L. corrispondente al 7,5% per le medie imprese e 15% per le piccole imprese comunicando alla Banca la localizzazione ed il periodo di utilizzo;
- b) nel caso di E.S.L. superiore alle percentuali di cui al punto a) l'aiuto relativo al restante periodo contrattuale nell'ambito del contratto di locazione dovrà essere riportato nei limiti di E.S.L. del 7,5% e del 15%.

Art. 8

*Modalità della collaborazione con banche
o società di locazione finanziaria*

1. Al fine di un più efficiente utilizzo delle risorse la Banca provvederà a suddividere la provvista mista tra le banche e società di leasing convenzionate in quote uguali.

2. Con la Convenzione prevista dall'articolo 7, comma 3 della legge regionale 26/1995 verranno regolamentate le modalità e condizioni di somministrazione della provvista, le modalità di utilizzo e le modalità dell'istruttoria tecnico-amministrativa e di rendicontazione della stessa, le procedure per la segnalazione alla Banca delle operazioni non ammesse, delle anomalie, delle violazioni, delle risoluzioni contrattuali, delle procedure concorsuali.

3. Le banche o società di leasing in riferimento alle provviste loro assegnate esaminano le domande secondo la procedura a sportello seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

4. Le banche o società di leasing trasmettono ai fini del controllo alla Banca una scheda informativa sulle operazioni via via approvate o respinte, nella quale sono evidenziati i principali elementi istruttori.

5. Qualora la Banca rilevasse che l'operazione è in contrasto con disposizioni legislative o regolamentari sospende l'operazione comunicandone i motivi alle banche o società di leasing entro cinque giorni lavorativi.

6. Alle domande non ammesse la Banca dà motivata comunicazione inviando copia della stessa alla Direzione regionale dell'industria.

Art. 9

*Modalità di presentazione della domanda e
documentazione da allegare alla stessa*

1. La domanda, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, va presentata alla banca o società di leasing e deve contenere quanto qui di seguito indicato:

- a) informazioni sul soggetto richiedente con l'indicazione dei limiti dimensionali dell'impresa ed indicazione dell'investimento programmato;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere o meno richiesto od ottenuto altre pubbliche provvidenze a fronte del medesimo investimento, evidenziando, in caso di avvenuta concessione, l'ammontare delle stesse;
- c) dichiarazione a mezzo della quale l'impresa si impegna ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2;
- d) impegno a trasmettere alla banca o società di leasing, entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno, per tutta la durata del contratto, un dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto dei vincoli ed obblighi di cui al precedente articolo 7.

2. Le domande di agevolazione devono essere presentate prima che inizi l'esecuzione del progetto di investimento.

Art. 10

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato

TABELLA A

- 72.20 Fornitura di software e consulenza informatica
- 72.40 Attività delle Banche di dati
- 72.60.1 Servizi di telematica, robotica, eidomatica
- 73.10 Ricerca applicata e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
- 74.12.2 Attività delle società di certificazione dei bilanci
- 74.20 Attività in materia di architettura, ingegneria e altre attività tecniche
- 74.30 Collaudi e analisi tecniche
- 74.70 Servizi di pulizia e disinfestazione
- 74. 82 Attività di imballaggio, confezionamento
- 90.00.1 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
- 90.00.2 Smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini
- 93.01.1 Servizi di lavanderia